



Regione Calabria
Dipartimento
Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità
DIREZIONE GENERALE

ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
LORO SEDI

AI COMUNI DELLA CALABRIA
LORO SEDI

AGLI ORDINI PROFESSIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Legge 120/2020. Procedure circa l'istruttoria di opere pubbliche da sottoporre all'autorizzazione ai sensi della normativa sismica. Informativa.

Come è noto, con l'emanazione del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni) sono state introdotti i commi 2 ter e 2 quater all'articolo 5 del D.L. n. 136 del 28.05.2004 recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delega legislativa e di proroga di termini", convertito con modificazioni, dalla Legge n. 186 del 27.07.2004.

In particolare, il comma 2 ter testualmente recita quanto di seguito:

" Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (NTC 2018). omissis...

L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 della Legge 5.11.1971 n. 1086, (denuncia da parte del Costruttore delle opere in c.a, acciaio o materiale combinato), al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, (ovvero le denunce ed autorizzazioni delle opere di cui agli artt. 17 e 18), nonché alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, di cui all'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 5.11.1971 n. 1086, (ovvero le Relazioni a Struttura Ultimata nonché i Certificati di Collaudo Statico), nonché agli artt. 65 comma 6, ove applicabile, e 67 commi 7 e 8 ter del D.P.R. 06.06.2001 n.380 ".

In ordine a quanto sopra enunciato si è ritenuto, con nota DG n. 336361 del 27.07.2021 di dovere porre al Ministero delle Infrastrutture della mobilità sostenibile e all'Agenzia per la Coesione Territoriale dei quesiti al fine di consentire allo scrivente dipartimento una pertinente e corretta applicazione della norma.

In merito a tali quesiti gli Organi sopra citati, a tutt'oggi, non hanno dato alcun riscontro per cui, **nelle more di tale risposta**, si ritiene improcrastinabile emanare una direttiva circa l'iter amministrativo dei progetti aventi per oggetto la realizzazione di opere pubbliche.

Ciò, al fine di evitare un disservizio nei confronti di innumerevoli amministrazioni locali (provincia, comuni ecc.) che hanno in atto urgenti interventi tra cui, in particolare, quelli che riguardano gli edifici scolastici che rischiano di perdere gli specifici finanziamenti per l'adeguamento strutturale degli stessi.

A tal fine, si dispone riguardo al cosiddetto "*interesse statale.....*", che la sua individuazione va ricercata nel soggetto autore dell'intervento, per cui tutte le opere pubbliche che vengono realizzate direttamente da parte di Enti diversi dallo Stato o che non vengono realizzate sul demanio dello Stato, ovvero che non usufruiscono per almeno il 50 per cento di finanziamento da parte dell'Organo Statale, non rientrano nella casistica di cui al comma 2 ter dell'articolo 5 del D.L. n. 186/2004 .

Parimenti, le opere pubbliche realizzati dagli Enti Pubblici e i cui finanziamenti provengono originariamente da parte della Comunità Europea, come ad esempio: il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) congiuntamente ai Fondi strutturali europei (FSE), il Programma Operativo FESR 2021-2027, il Programma Operativo Regionale (POR), ecc.

Pertanto, i progetti relativi alle tipologie di opere sopra descritte dovranno essere sottoposti al Settore Tecnico Regionale di competenza per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica ai sensi della Legge Regionale n. 16/2020 e del Regolamento Regionale n. 1/2021, utilizzando l'apposita piattaforma SUE.

Il Dirigente Generale

Ing. Domenico Pallaria

